

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Divietpo di praticare attività ludiche e/o sportive di qualsiasi genere nelle pubbliche vie e piazze di tutto il territorio comunale, che possano arrecare disturbo e/o molestie alle persone che stazionano in dette aree, nonchè possano cagionare danni al patrimonio pubblico e/o privato.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 9 DEL 30/10/2017

Cod. Profilo 126248

CITTÀ DI CATANZARO

Ordinanza Sindacale

Ord.. n. ..... *Data*	**Divieto di praticare attività ludiche e/o sportive di qualsiasi genere nelle pubbliche vie e piazze di tutto il territorio comunale, che possano arrecare disturbo e/o molestie alle persone che stazionano in dette aree, nonché possano cagionare danni al patrimonio pubblico e/o privato.**

IL SINDACO

PREMESSO che a seguito di varie sollecitazioni da parte di alcuni cittadini che hanno richiesto interventi a tutela della tranquillità nelle zone del centro abitato, in particolare nelle pubbliche vie e piazze, minate dal comportamento di taluni fruitori che con il gioco del pallone e/o altre attività ludiche e/o sportive, potrebbero arrecare disturbo e/o molestia a coloro i quali stazionano in tutta tranquillità in detti spazi, nonché causare danni ai beni del patrimonio pubblico e privato;

CONSIDERATO che, stante le numerose lamentele pervenute, a difesa della sicurezza urbana e in ossequio ai poteri derivanti dalla norme vigenti in materia, occorre intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani e la coesione sociale, costituendo le pubbliche vie e piazze luoghi di aggregazione e di confronto e non campi di calcio e similari;

ATTESO che le condotte di cui sopra costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo la fruizione di spazi pubblici o di uso pubblico e il decoro della città;

RILEVATO sussistente l'interesse pubblico all'emanazione di un provvedimento idoneo a prevenire e reprimere i fenomeni sopra descritti, così da ricondurre l'utilizzo di spazi pubblici o aperti al pubblico alle regole della civile convivenza, impedendo situazioni favorenti il degrado ed il disordine sociale e rendere più efficace l'azione delle forze dell'Ordine;

RICHIAMATO il D. L. n. 92/98 convertito nella legge n. 125/2008 recante norme in materia di sicurezza pubblica e il D. L.gs. n. 267/2000 come modificato dal predetto decreto legge, che rafforza i poteri del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;

ORDINA

è fatto divieto in tutte le pubbliche vie e piazze del territorio comunale di praticare attività ludiche e/o sportive di qualsiasi genere, tenendo comportamenti che possano arrecare danno ai beni pubblici o di privati e molestare i passanti o le persone che fruiscono di detti spazi, ad esclusione delle manifestazioni regolarmente autorizzate.
Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale le violazioni alla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.
Delle violazioni commesse da minori risponderà l'esercente la patria potestà.
Agli Agenti della Polizia Locale e alla Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Catanzaro ed invio ai mezzi di informazione.

Dalla Residenza Municipale lì

Il Sindaco
Sergio Abramo

La presente Ordinanza, viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa a:

- Prefettura di Catanzaro
- Questura di Catanzaro
- Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro
- Comando Provinciale di Guardia di Finanza di Catanzaro
- Comando del Corpo di Polizia Locale di Catanzaro
- Ufficio Stampa del Comune di Catanzaro

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:
Autorità emanante: Comune di Catanzaro
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento:
_____.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso davanti al TAR di Catanzaro o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.